

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 829, 830, 831
FILETTI (MSI-DN) 830
ROSI (DC), relatore alla Commissione . . . 830
SCAMARCIO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 831

« Inclusione del tribunale di Cagliari tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore ed istituzione di un posto di avvocato generale presso la Corte di appello di Cagliari » (1365)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . 832, 833
SCAMARCIO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 833

« Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 834

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

2^a COMMISSIONE69^o RESOCONTO STEN. (3 novembre 1982)

la notificazione di atti giudiziari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Rosi di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

R O S I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come ricorderete, nella seduta del 3 dicembre 1980 questa Commissione, in sede deliberante, approvò il disegno di legge n. 1031, concernente le notificazioni di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Il Governo, attraverso il suo rappresentante, aveva raccomandato un *iter* accelerato di questo disegno di legge, poichè si tratta di uno di quei provvedimenti che fanno parte del « pacchetto » del quale avevamo parlato molto tempo fa e che — pur investendo una materia particolare — consente una accelerazione dei lavori dei tribunali, delle corti e della magistratura in generale.

Soltanto in data 28 luglio 1982 — a distanza, quindi, di un anno e mezzo — la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede deliberante, ha preso in esame ed approvato questo disegno di legge con alcune leggere modifiche che non toccano la sostanza del testo. A mio parere, quindi, si può approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto, anche se ritengo che alcune delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento siano superflue.

All'articolo 7 la Camera dei deputati ha ritenuto di inserire al secondo comma, dopo le parole: « il piego è consegnato », le parole: « nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare ». A me ciò sembra ovvio; comunque si tratta di una precisazione che si può anche fare. Al terzo comma dello stesso articolo la Camera ha ritenuto di sopprimere le parole: « ove è la residenza, la dimora, il domicilio ». Anche questa modifica può essere accolta, anche se a mio avviso può essere superflua

perchè è ovvio che la consegna avvenga all'indirizzo indicato sulla busta.

Inoltre, la Camera dei deputati, ritenendo che vi potesse essere la possibilità di interpretazioni dubbiose sul collegamento dell'articolo 9 con l'articolo 171 del codice di procedura penale, ha aggiunto all'inizio dello stesso le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale ». Anche su questa modifica non ritengo di aver nulla da osservare.

Al quarto rigo del primo comma dell'articolo 9, la Camera dei deputati ha aggiunto, dopo la parola: « provvede », le parole: « nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 ». Anche questa è una precisazione accoglibile, pur se superflua.

Sempre al primo comma dell'articolo 9 la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere, dopo le parole: « alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile », le seguenti parole: « a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario ». Anche su questa modifica non ho nulla da osservare.

Al penultimo comma dell'articolo 9, infine, la Camera dei deputati ha sostituito le parole: « Se il nuovo recapito o la nuova abitazione » con le parole: « Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio »; si tratta di una dizione certamente più precisa rispetto alla precedente. Ritengo, pertanto, che anche questo secondo comma possa essere approvato nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Raccomando quindi alla Commissione la approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I. Il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati non muta la sostanza delle norme da noi licenziate. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono soltanto di carattere forma-

le, ma in qualche caso esse migliorano il testo dal punto di vista tecnico.

Per quanto concerne l'articolo 7, vi è stata una anteposizione, in effetti, perchè mentre nel testo approvato dal Senato si faceva riferimento alla residenza, alla dimora e al domicilio nel terzo comma, a tali luoghi è stato fatto riferimento da parte della Camera dei deputati nel secondo comma.

Per quanto riguarda l'articolo 9, il testo approvato dalla Camera dei deputati è, a mio avviso, più preciso rispetto al testo licenziato dal Senato, in quanto sostituisce opportunamente le parole « abitazione » e « recapito » con quelle più tecniche e più precise di « residenza », « dimora » e « domicilio ».

Non ho nulla da osservare in ordine a queste modificazioni apportate dalla Camera ed esprimo, pertanto, parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAMARCIÒ, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero

al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cam-

2^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (3 novembre 1982)

biamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati modificati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

« **Inclusione del tribunale di Cagliari tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore ed istituzione di un posto di avvocato generale presso la Corte di appello di Cagliari** » (1365)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Inclusione del tribunale di Cagliari tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore ed istituzione di un posto di avvocato generale presso la Corte di appello di Cagliari** », del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, tende ad istituire anche presso il tribunale di Cagliari posti direttivi affidati a magistrati di Cassazione. Attualmente, hanno questo diritto di nomina solo i magistrati presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Il provvedimento tende alla riqualificazione dell'importanza dei tribunali sulla base del lavoro svolto e particolarmente perchè si tratta di tribunali posti in sedi di corti d'appello.

La 1^a Commissione ha dato parere favorevole, raccomandando però che le designazioni non vengano fatte di volta in volta, ma vengano estese a tutti quei tribunali che sono sedi di corti d'appello. Mi sembra che tale raccomandazione possa essere tenuta presente dal Governo.

Il provvedimento prevede altresì l'istituzione presso la Corte d'appello di Cagliari di un posto di avvocato generale, che attualmente non è previsto.

Il disegno di legge è composto di due articoli, con allegate due tabelle che si inseri-

2^a COMMISSIONE69^o RESOCONTO STEN. (3 novembre 1982)

scono nel discorso degli articoli stessi. Non ritengo che vi siano ragioni per cui questo provvedimento non debba essere approvato e vi invito, pertanto, ad esprimere parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

S C A M A R C I O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

La tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è modificata, per la parte cui si riferisce, dalla tabella A annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

Sedi	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
... <i>Omissis</i> ...					
CAGLIARI	1	1	1	—	—

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

E approvato.

Art. 2.

La tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, è sostituita, per la parte cui si riferisce, dalla tabella B annessa alla presente legge.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

Sedi	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
... <i>Omissis</i> ...						
CAGLIARI	1	4	16	1	1	4
... <i>Omissis</i> ...						

Avverto che nello stampato compaiono due errori materiali: nella colonna relativa alle sedi, sotto la parola: « Cagliari » deve leggersi nuovamente la parola: « *Omissis* »; nella colonna relativa ai presidenti di sezione, compare al singolare la parola: « Presidente » in luogo della redazione esatta: « Presidenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella B con le correzioni formali anzidette.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 2.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riammissione all'esercizio

professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati », d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta della Commissione del 29 settembre 1982 il sottosegretario Lombardi nella sua replica, nel riportarsi a quanto già detto precedentemente, ha espresso perplessità per quanto attiene alla formulazione del testo dell'articolo 2 proposta dal relatore Sica, laddove si disciplina l'attribuzione delle sedi vacanti ai notai riammessi, giudicandola o pleonastica ovvero tale da variare in modo discriminatorio la disciplina vigente al riguardo.

È chiaro che il sottosegretario Lombardi si proponeva di presentare degli emendamenti o di dare dei chiarimenti. Ritengo, pertanto, che non sia il caso, oggi, di proseguire la discussione di questo disegno di legge, per cui ne propongo il rinvio.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI